



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 agosto 2016 con 43 voti favorevoli astenuto:

LEGGE QUALIFICATA 23 AGOSTO 2016 N.2

MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 29 MAGGIO 2013 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUPERAMENTO DEL QUORUM ED ALLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1 e successive modifiche)

1. L'articolo 4, comma 2 della Legge Qualificata n. 1/2013 e successive modifiche è così modificato:

“2. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della Legge Qualificata n.1/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 5, comma 4 della Legge Qualificata n. 1/2013 e successive modifiche è così modificato:

“4. Dal momento del deposito della domanda i cittadini presentatori sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge in comitato promotore. Nella domanda devono altresì essere indicati:

- 1) quali, fra i presentatori della stessa, possano autenticare congiuntamente o disgiuntamente le firme dei sottoscrittori ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
- 2) quale, fra i presentatori della stessa, sia il legale rappresentante del comitato anche al fine di eventuali comunicazioni e notifiche.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 12 della Legge Qualificata n.1/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 12, comma 1 della Legge Qualificata n. 1/2013 e successive modifiche è così modificato:

“1. Ad eccezione del referendum proposto dalle Giunte di Castello, il referendum ammesso può svolgersi a condizione che venga sottoscritto, successivamente alla pronuncia di cui all’articolo 10, da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno il 3% (treper cento) del corpo elettorale quale risulta dall’ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali effettuata ai sensi della legge elettorale vigente.”.

2. L’articolo 12, comma 4 della Legge Qualificata n. 1/2013 e successive modifiche è così modificato:

“4. Per la dichiarazione di autenticità di cui al comma 2, l’Ufficiale dello Stato Civile, il Cancelliere del Tribunale, il Notaio ad acta dell’Avvocatura dello Stato, il Dirigente dell’Ufficio Segreteria Istituzionale, il Dirigente dell’Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, i presentatori della domanda referendaria di cui all’articolo 5, comma 4, numero 1), sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal legale rappresentante del comitato promotore, il quale potrà anche indicare notai di propria scelta. Nell’ambito del proprio Castello possono altresì raccogliere le firme e dichiararne l’autenticità i Capitani di Castello, o membro di Giunta dagli stessi delegato.”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 22 della Legge Qualificata n.1/2013 e successive modifiche)

1. L’articolo 22, comma 2 della Legge Qualificata n. 1/2013 è così modificato:

“2. La proposta sottoposta a referendum propositivo o d’indirizzo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

Art. 5

(Modifica all’articolo 28 della Legge Qualificata n.1/2013 e successive modifiche)

1. L’articolo 28, comma 2 della Legge Qualificata n. 1/2013 è così modificato:

“2. La proposta sottoposta a referendum confermativo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge Qualificata entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 agosto 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini